

UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

*Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 11 del 27/02/2008
Modificato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 21 del 30/07/2012*

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione, Oggetto, Finalità e Principi
- Art. 2 Attività non disciplinate

CAPO II – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

- Art. 3 Attività istruttoria, preparatoria e propositiva, determinazione a contrarre
- Art. 4 Modalità di contrattazione
- Art. 5 Disciplina del contenuto dei contratti
- Art. 6 Disciplina del subappalto
- Art. 7 Cauzioni e garanzie
- Art. 8 Tutela dei lavoratori
- Art. 9 Competenze e responsabilità
- Art. 10 Aggiudicazione e obbligatorietà del contratto

TITOLO II – LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

- Art. 11 Procedure di scelta del contraente
- Art. 12 Esclusione dalla contrattazione – chiarimenti e integrazioni
- Art. 13 Bando di gara e pubblicità
- Art. 14 Capitolato speciale d'appalto
- Art. 15 Requisiti di partecipazione e verifiche
- Art. 16 Collegamento sostanziale in fase di gara
- Art. 17 Criteri di aggiudicazione
- Art. 18 Contenuto dell'offerta
- Art. 19 Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 20 Offerte uguali
- Art. 21 Offerta unica
- Art. 22 Offerte anormalmente basse

CAPO II – PROCEDURA APERTA

Art. 23 Definizione

Art. 24 Il procedimento di gara

CAPO III – PROCEDURE RISTRETTE

Art. 25 Procedura ristretta – definizione

Art. 26 Il procedimento di gara – norme generali

CAPO IV – COMMISSIONE DI GARA

Art. 27 Commissioni di gara

CAPO V – PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 28 Definizione

Art. 29 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

Art. 30 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Art. 31 Procedura negoziata per i lavori pubblici

Art. 32 Tipi di procedura negoziata

Art. 33 Invito alle procedure negoziate concorrenziali

Art. 34 Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali

CAPO VI – ALTRE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 35 Affidamento dei servizi elencati nell'Allegato II B al D.Lgs. 163/2006 – principi generali

Art. 36 Affidamento dei servizi elencati nell'Allegato II B al D.Lgs. 163/2006 – modalità di affidamento

Art. 37 Contratto di sponsorizzazione

Art. 38 Convenzioni con cooperative sociali, associazioni e associazioni di volontariato

Art. 39 Servizi socio sanitari ed educativi

CAPO VII – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 40 Contratti per l'esecuzione di spese in economia

Art. 41 Limiti di importo e divieto di frazionamento

SEZIONE I – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 42 Ambito di applicazione
- Art. 43 Modalità di esecuzione
- Art. 44 Amministrazione diretta
- Art. 45 Affidamento ed esecuzione per cottimi
- Art. 46 Esecuzione con sistema misto

SEZIONE II - LAVORI

- Art. 47 Limite di importo per lavori
- Art. 48 Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 49 Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 50 Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 51 Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 52 Lavori d'urgenza
- Art. 53 Lavori di somma urgenza
- Art. 54 Piani di sicurezza
- Art. 55 Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
- Art. 56 Forma dei contratti per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori in economia

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

CAPO I – ALIENAZIONI DI BENI MOBILI

- Art. 57 Alienazione di beni mobili
- Art. 58 Alienazione di beni mobili pignorati

CAPO II – ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

- Art. 59 Acquisto di beni immobili

CAPO III - LOCAZIONI

- Art. 60 Locazioni da terzi di immobili

TITOLO IV – LA SERIE NEGOZIALE

CAPO I – LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 61 Competenza alla stipulazione dei contratti
- Art. 62 Modalità di stipulazione

- Art. 63 Adempimenti per la stipulazione
- Art. 64 Spese contrattuali
- Art. 65 Repertorio e custodia dei contratti
- Art. 66 Originali e copia del contratto
- Art. 67 Registrazione del contratto
- rt. 68 Revisione dei prezzi – rinnovo e proroghe contrattuali

CAPO II – LA GESTIONE DEL CONTRATTO

- Art. 69 Responsabilità dell'esecuzione del contratto
- Art. 70 Consegna in pendenza di stipulazione
- Art. 71 Contratti aggiuntivi
- Art. 72 Divieto di cessione del contratto – vicende soggettive dell'esecutore
- Art. 73 Inadempimento contrattuale
- Art. 74 Collaudo – regolare esecuzione
- Art. 75 Penali
- Art. 76 Controversie

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 77 Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione, Oggetto, Finalità e Principi

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 disciplina, nell'ambito della Legge e dello Statuto, l'attività contrattuale dell'Unione dei Comuni del Rubicone nelle sue varie articolazioni organizzative finalizzata all'affidamento e all'esecuzione di lavori, forniture e servizi.

2. L'Unione dei Comuni del Rubicone può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ad esclusione delle sole tipologie contrattuali che non sono direttamente o indirettamente strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici dell'Amministrazione.

3. L'attività contrattuale dell'Unione è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza e deve garantire la qualità delle prestazioni; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità. L'attività contrattuale dell'Unione deve in ogni caso rispettare i principi codificati dall'art. 2 del D.Lgs.163/2006.

3. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedurali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, l'Unione opera secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento.

Art. 2 - Attività non disciplinate

1. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento: a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 e s.m. e i. del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie; b) gli atti e i contratti di liberalità; c) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990 e s.m. e i.; d) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti.

CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

Art. 3 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare

1. L'espletamento dell'attività istruttoria necessaria alla contrattazione rientra nella competenza del Responsabile del Settore che adotta la determinazione a contrattare di cui al

successivo comma 2 sulla base del prevalente interesse all'esecuzione dell'instaurando rapporto contrattuale.

2. La stipulazione dei contratti è preceduta da specifica determinazione a contrattare con cui è manifestata la volontà di provvedere dell'Amministrazione. Nella determinazione a contrattare devono essere specificati:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
- c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale o disciplinare;
- d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
- e) le modalità di nomina della commissione di gara in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 27;
- f) il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s. m. e i. o il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. Qualora tale indicazione non sia fornita il Responsabile del procedimento ex Legge 241/1990 o ex art. 10 D.Lgs.163/2006 coincide con il Responsabile di Settore proponente. Limitatamente alle procedure aperte, ristrette e al dialogo competitivo, la responsabilità della fase procedimentale ad evidenza pubblica che consegue alla determinazione a contrattare è in capo al Responsabile di ogni singolo settore fino a quando non verrà istituito l'Ufficio Contratti.

3. La determinazione deve essere adeguatamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando deve essere fornita puntuale illustrazione delle circostanze fattuali concrete che integrano la fattispecie normativa di cui si fa applicazione, tra quelle ammesse dall'art. 57 del D.lgs.163/2006 e s.m. e i..

4. La determinazione a contrattare deve, di norma, approvare lo schema di contratto e gli eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari ai fini della corretta e completa instaurazione del rapporto negoziale.

5. Detta disciplina può essere formulata, in tutto od in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali, a titolo esemplificativo, capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.

Art. 4 - Modalità di contrattazione

1. I contratti dai quali deriva un'entrata per l'Amministrazione (alienazioni, locazioni ...) sono disciplinati in conformità a quanto disposto nel titolo III del presente regolamento.

2. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (acquisti, forniture, appalti di lavori e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta, da procedura ristretta o, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.

Art. 5 - Disciplina del contenuto dei contratti

1. Sono elementi essenziali dei contratti:

- l'individuazione dei contraenti;
- l'oggetto del contratto;
- la finalità e causa del contratto ed il suo collegamento con i fini istituzionali;
- il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni;
- la cauzione per i contratti di servizi e/o forniture di importo superiore a euro 20.000,00 al netto dell'IVA e per i contratti di lavori di importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA;
- le obbligazioni delle parti contraenti;
- il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento;
- la durata e la decorrenza del contratto;
- le cause di risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa;
- le modalità di risoluzione delle controversie;
- le spese contrattuali e oneri fiscali.

2. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:

- le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
- la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
- la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture;
- i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
- le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
- la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
- eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
- l'eventuale clausola compromissoria;
- assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche e assistenziali;
- cessione del credito;
- elezione del domicilio presso l'Unione dei Comuni del Rubicone;
- la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile;
- ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

3. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

4. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3, le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale d'appalto per le

opere pubbliche ed in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Responsabile preposto alla sottoscrizione del contratto non ritenga opportuno allegare materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.

Art. 6 - Disciplina del subappalto

1. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore.

2. Nei capitolati o nei bandi o nelle lettere di invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla legge, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate e si potrà stabilire che per la prestazione principale non è consentito il ricorso al subappalto.

3. Qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto di lavori, servizi e/o forniture possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, il subappalto può essere vietato con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare.

4. Se il capitolato speciale prescrive l'obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 118 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

1. Di norma, a garanzia della serietà dell'offerta e della sottoscrizione del contratto, per gli appalti di lavori, forniture e servizi è chiesta una cauzione provvisoria nella misura e con le modalità stabilite dalla legge o dagli atti di gara. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria, ove prestata, viene restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

2. L'aggiudicatario, nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali ed in ogni caso, prima della stipulazione del contratto, deve procedere alla costituzione di un deposito cauzionale definitivo a garanzia della regolare esecuzione del contratto, nella misura e con le modalità stabilite dalla legge o dagli atti di gara.

3. Qualora per disposizione di legge, di capitolato o per contratto il partecipante alla gara o l'appaltatore presti una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del co.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione dei Comuni del Rubicone.

4. Il Responsabile di settore può, con motivazione riportata nella determinazione a contrattare, disporre l'esonero della cauzione provvisoria e/o definitiva per i contratti il cui valore non superi € 20.000 per servizi e/o forniture ed € 40.000 per lavori. Dell'esonero va fatta menzione negli atti di gara. In ogni caso la cauzione deve essere obbligatoriamente prestata, indipendentemente dall'importo contrattuale, qualora al contraente vengano assegnati a qualsiasi titolo beni comunali.

5. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche si applica la normativa nazionale vigente in materia di cauzioni e garanzie.

Per i contratti relativi alla fornitura di beni o di servizi, la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, devono essere prestate per un valore rispettivamente pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito (cauzione provvisoria) e pari ad una percentuale non inferiore al 5% del corrispettivo contrattuale (cauzione definitiva).

6. L'Unione, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione provvisoria e/o definitiva in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione definitiva venga incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti dovuti.

7. Con riguardo ai contratti relativi a servizi e forniture il Responsabile della gestione del contratto deve provvedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo aver verificato il

regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo diverse modalità di legge o di capitolato.

8. L'appaltatore o il concessionario di lavori pubblici, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori deve presentare all'Amministrazione polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Unione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve essere stipulata con massimali adeguati sia al valore dell'appalto che al tipo e alla zona di intervento di volta in volta stabiliti nel capitolato, conformemente alle previsioni normative vigenti. L'appaltatore deve altresì presentare al fine del pagamento della rata di saldo, la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art.102 del DPR 554/1999 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto all'art. 85 co.4 del presente Regolamento . Gli atti di gara o le determinazioni di affidamento relativi a forniture e servizi possono prevedere, oltre alla cauzione provvisoria e definitiva, ulteriori forme di garanzia anche mediante costituzione di polizze assicurative.

Art. 8 - Tutela dei lavoratori

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti:

- a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
- b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti;
- c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al l'Unione di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'Unione può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 9 - Competenze e Responsabilità

1. Tenuto fermo quanto stabilito all'art. 3 del presente Regolamento, l'articolazione delle competenze in materia di gare d'appalto, di norma, è la seguente:

- a) Il Responsabile di Settore o, se istituito il Responsabile del Servizio Contratti, cura le procedure aperte, ristrette e il dialogo competitivo per gli appalti di lavori, servizi e forniture nonché le gare immobiliari;

c) Le procedure negoziate di cui al successivo titolo II, capo V sono curate dai Responsabili dei Settori proponenti;

d) Il Responsabile del Servizio Contratti, ove istituito, fornisce attività di supporto ai funzionari incaricati dei relativi procedimenti negoziali.

2. A seguito di quanto stabilito al precedente comma 1, nel caso di procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo e nel caso in cui venga istituito all'interno dell'Ente il Servizio Contratti, a partire dal momento in cui la determinazione a contrattare viene trasmessa a tale Servizio, la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade sul Responsabile di tale Settore.

3. Sempre nel caso in cui venga istituito all'interno dell'Ente il servizio contratti, la preselezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette e la conseguente approvazione dell'elenco delle stesse compete al Responsabile di tale servizio con eventuale supporto dei Responsabili di Settore per gli ambiti di rispettiva competenza. Deve essere adeguatamente motivata l'eventuale esclusione di chi abbia presentato richiesta di partecipazione. Tale esclusione va tempestivamente comunicata agli interessati da parte del Servizio Contratti, se istituito, ovvero in mancanza da parte del Servizio interessato.

4. Nel caso di procedure negoziate (trattative private con o senza pubblicazione di un bando di gara di cui al successivo titolo II, capo V) la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade sempre sul Responsabile del Settore interessato ai lavori, forniture e/o servizi.

5. Il Responsabile del Servizio Contratti, se istituito, ovvero il Responsabile del Settore interessato, adotta l'atto di aggiudicazione definitiva in caso di procedure aperte o ristrette di lavori, servizi e forniture; i Responsabili dei Settori interessati adottano comunque sempre gli atti di affidamento di lavori servizi e forniture a seguito di procedure negoziate di cui al capo V titolo II.

6. Nel caso in cui il Servizio Contratti non venga istituito, il Responsabile di Settore, a richiesta, potrà avvalersi della collaborazione e consulenza dell'Ufficio Contratti dei Comuni aderenti, ove istituito.

Art. 10 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto

1. I lavori della Commissione di gara di cui al successivo art.27 si concludono con l'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria. L'aggiudicazione provvisoria avviene con proclamazione in sede di gara e alla data risultante dal relativo verbale di gara.

2. Si provvede all'aggiudicazione definitiva, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria e controllo circa il possesso di requisiti in sede di partecipazione alla gara, mediante determinazione assunta dal Responsabile della procedura di affidamento come delineato al

precedente articolo 9. Il termine per l'aggiudicazione definitiva è di 30 giorni lavorativi con decorrenza dalla data di aggiudicazione provvisoria e fatta salva l'eventuale interruzione del termine per richiesta di chiarimenti o documenti.

Con la determina di aggiudicazione definitiva è approvato il verbale di gara.

3. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo articolo 78.

4. Il verbale di gara non costituisce contratto.

TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

Art. 11 - Procedure di scelta del contraente

1. L'Unione sceglie il privato contraente seguendo le modalità contemplate dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e precisamente:

a) procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), in cui ogni impresa interessata ed in possesso dei necessari requisiti può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;

b) procedure ristrette (licitazione privata), in cui solo le imprese che hanno superato la fase di pre-qualificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte;

c) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme) in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse.

2. Per ciascuna modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione è stabilito dagli atti di gara in conformità della vigente normativa in materia, nonché dal presente regolamento.

3. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà dell'Unione utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

4. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B del D.Lgs.163/2006, si osservano le norme di cui agli artt. 35 e 36 del presente regolamento.

Art. 12 - Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed Integrazioni

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.

2. Le prescrizioni contenute nel bando e/o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.

3. Con provvedimento motivato si procede all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di scelta del contraente dei concorrenti che, nell'eseguire forniture, servizi e/o lavori a favore dello stessa Unione, si siano resi colpevoli di negligenza, di inadempienza o malafede debitamente accertate. È in facoltà del Responsabile del Settore competente escludere dalla gara i soggetti che non abbiano aderito alla stipulazione di contratto aggiudicatogli o definitivamente assegnatogli dall'Unione, per cause a lui imputabili e non giustificabili.

4. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara è facoltà della commissione di gara richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni caso non è possibile invitare i concorrenti a fornire oltre i termini previsti negli atti di gara, elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 13 - Bando di gara e Pubblicità

1. Le procedure aperte, le procedure ristrette, il dialogo competitivo e, nei casi previsti dal presente regolamento, le procedure negoziate sono precedute da bando di gara che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

2. Nella procedura aperta la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato "Norme di gara" o "Disciplinare di gara"; nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.

3. Il bando di gara e/o la lettera-invito non necessitano di specifica approvazione da parte del Responsabile della procedura di gara. Al bando di gara e/o alla lettera d'invito è assegnato un numero di protocollo ai fini della corretta identificazione. Il bando di gara fa menzione della determinazione a contrattare.

5. Il bando di gara e/o la lettera-invito devono indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.

6. Il bando di gara deve prevedere se si farà luogo o meno all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida.

7. Tutti i bandi di gara, fatte salve le ulteriori forme obbligatorie di diffusione previste dalla normativa vigente, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Unione e qualora non ancora realizzato sul sito internet di almeno uno dei tre Comuni aderenti all'Unione, a cura del Responsabile di Settore ai sensi dell'articolo 9. Il Responsabile della

pubblicazione, in relazione all'oggetto del contratto, può adottare forme di pubblicità integrativa anche su rete telematica.

8. L'avviso di aggiudicazione, fatte salve le forme obbligatorie di diffusione previste dalla normativa vigente, deve essere pubblicato con le stesse modalità del bando di gara.

Art. 14 - Capitolato speciale d'appalto

1. Qualora previsto negli atti di gara, il capitolato speciale d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l'intera procedura d'appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene:

- a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
- b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara;
- c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
- d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela dell'amministrazione;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.

2. Il capitolato speciale d'appalto può essere richiamato nel contratto e/o negli altri atti di gara e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto ancorché non materialmente allegato allo stesso ai sensi dell'art. 5 comma 4.

3. Per gli appalti di lavori pubblici si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale approvato con D.M. 19.4.2000 n.145.

Art. 15 - Requisiti di partecipazione e verifica in sede di Gara

1. Gli atti di gara devono precisare i requisiti di ordine generale, di capacità tecnica ed economico finanziaria richiesti ai concorrenti nell'osservanza di quanto stabilito dalla vigente normativa e dal presente regolamento o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base ai criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.

2. Salvo diversa indicazione normativa i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara.

3. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge e nell'osservanza di quanto stabilito dagli atti di gara.

4. A tal fine l'Unione, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.

5 L'Unione procederà alle verifiche nei confronti dell'impresa prescelta e all'eventuale verifica a campione dei concorrenti secondo le disposizioni normative al momento vigenti.

Allo scopo di far fronte a particolari situazioni di urgenza e al fine di garantire celerità al procedimento, l'Unione può avvalersi della facoltà di chiedere direttamente copia autentica o copia conforme dei documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti.

6. L'Unione con riguardo alle procedure aperte, ristrette e al dialogo competitivo, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, scelti mediante sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera d'invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero, in esito ai controlli d'ufficio, non risultino confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, l'Unione o la Commissione provvede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori, forniture e servizi.

7. Al fine di attuare le disposizioni contenute al comma 6 la Commissione di gara sospende i lavori per demandare lo svolgimento dei controlli al Servizio competente o al Servizio Contratto se istituito, che al termine delle verifiche effettuate eventualmente ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000 e s.m. e i., comunica l'esito delle stesse alla Commissione, la quale riprende i lavori di gara.

8. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara la richiesta di cui al comma 6 è inoltrata a cura del Settore competente o, se istituito del Servizio Contratti, anche al concorrente aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria come risultano dal verbale di gara, nel caso in cui non rientrino tra i concorrenti già sorteggiati ai sensi del comma 6. Qualora essi non forniscano la prova o, in esito ai controlli d'ufficio, non risultino confermate le dichiarazioni, oltre all'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti, previa riconvocazione dell'eventuale Commissione di gara, si procede alla eventuale determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

9. L'Unione, a conclusione dei lavori della Commissione, dà informazione dell'aggiudicazione provvisoria mediante pubblicazione di avviso sintetico sul profilo del Committente (sito internet dell'Unione e qualora non ancora realizzato sul sito internet di almeno uno dei tre Comuni aderenti all'Unione) e nelle altre forme obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Collegamento sostanziale in fase di gara

1. Non è ammessa la compartecipazione alle gare di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità parziale o totale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'art.2359 c.c., qualora ciò comporti un'incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

2. Non è ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di consorzi e imprese ad essi aderenti; in presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti.

3. Della insussistenza di tali condizioni deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione ai partecipanti alla gara.

Art. 17 - Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione, previsti dalle specifiche discipline, devono essere indicati nella determinazione a contrattare, nel bando e nella lettera di invito.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

4. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;

- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

5. Gli atti di gara elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, il responsabile del procedimento utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

6. L'Unione precisa negli atti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora per ragioni dimostrabili sia impossibile la ponderazione l'Unione indica nel bando di gara l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

7. Gli atti di gara, per ciascun criterio di valutazione prescelto prevedono, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove il Responsabile del procedimento non sia in grado di stabilirli tramite le risorse interne, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza.

5. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.

6. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto gli atti di gara possono indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione .

Art. 18 - Contenuto dell'offerta

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando o nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere.

3. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, in caso di discordanza tra i prezzi indicati in cifre e quelli indicati in lettere, prevale il prezzo indicato in lettere.

4. Di norma non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal mercato.

Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara e della data. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.

2. Il recapito dell'offerta all'Unione deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato e nei termini previsti.

3. L'Unione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

4. Nelle gare ad evidenza pubblica non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

5. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

Art. 20 - Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, l'organo deputato alla procedura di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

2. Qualora i presenti non intendano migliorare l'offerta la Commissione procederà mediante sorteggio.

3. Qualora nessuno dei concorrenti che ha espresso offerta uguale sia presente, la Commissione ha facoltà di optare per il sorteggio o di richiedere a tali candidati, qualora lo ritenga opportuno, la produzione di ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l'offerta più conveniente.

Art. 21 - Offerta unica

1. Se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando e/o nella lettera d'invito, si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente.

2. Nel caso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi. E' facoltà della commissione giudicatrice predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

Art. 22 - Offerte anormalmente basse

1. La Commissione di gara individua la presenza di una o più offerte anomale in applicazione dell'art. 86 D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. ovvero secondo la propria valutazione in assenza di puntuali e specifiche normative, qualora non trovi applicazione quanto disposto dall'art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. per i lavori sotto soglia comunitaria con aggiudicazione al prezzo più basso.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'Autorità che presiede la gara, qualora ritenga che la Commissione di gara non sia in grado di procedere autonomamente alla verifica delle offerte anomale, sospende la seduta di gara e segnala il fatto al Responsabile del procedimento il quale, eventualmente coadiuvato da organismi tecnici dell'Amministrazione, attiva il procedimento del contraddittorio in merito agli elementi costitutivi dell'offerta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i..

3. Il concorrente deve far pervenire entro il termine perentorio prestabilito le giustificazioni sulla composizione dell'offerta, eventualmente corredate da documentazione dimostrativa dei dati forniti. Al termine del procedimento del contraddittorio, la Commissione di gara, sulla base della relazione prodotta dal Responsabile del procedimento e dagli organismi tecnici preposti in merito alle risultanze del summenzionato procedimento di contraddittorio, dopo aver approvato tali risultanze, procede, nel caso in cui il riscontro sull'anomalia risulti positivo, ad escludere l'offerta anomala e ad aggiudicare la gara all'offerta che segue in graduatoria e che non presenti carattere di anomalia.

4. Oltre alla verifica delle offerte in applicazione della disciplina di cui al comma 1, è sempre fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa .

CAPO II - PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO)

Art. 23 - Definizione

1. La procedura aperta (o asta pubblica o pubblico incanto), è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e contemplati nel bando di gara (e/o nei documenti ad esso allegati) il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate.

2. Salvo che la legge non disponga diversamente, l'Unione si avvale della procedura aperta:

- a) per contratti attivi;
- b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- c) per gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo e in cui l'oggetto dell'appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
- d) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.

Art. 24 - Il procedimento di gara

1. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti e dettagliatamente illustrati nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati.

2. Il bando di gara ed i suoi allegati rappresentano gli atti fondamentali della procedura e le loro condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

3. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito del Responsabile del procedimento di gara o della Commissione di gara di cui al successivo art. 27, i quali esercitano tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nel verbale di gara.

5. La procedura aperta deve essere esperita in luogo aperto al pubblico.

6. Il Responsabile del procedimento di gara o, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, la Commissione appositamente nominata, provvedono all'espletamento delle seguenti operazioni:

- a) esame dei requisiti di partecipazione presentati dai concorrenti ai sensi delle disposizioni contenute negli atti di gara, con conseguente ammissione delle offerte complete e regolari, ovvero esclusione delle stesse per mancanza dei requisiti richiesti a pena di esclusione ovvero per violazione di altre prescrizioni del bando previste a pena di esclusione;

- b) verifica a campione come previsto dal comma 5 e seguenti dell'art. 15 del presente regolamento;
- c) apertura delle offerte ammesse;
- d) ove necessario, verifica dei prezzi e/o dei calcoli contenuti nelle offerte e determinanti la stessa, con la conseguente rettifica nel caso di accertamento errori;
- e) formazione della graduatoria delle offerte eventualmente rettificate;
- f) individuazione di eventuali offerte anomale ai fini dei provvedimenti conseguenti;
- g) proclamazione della migliore offerta.

CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE (LICITAZIONE PRIVATA)

Art. 25 - Procedura ristretta -Definizione

1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dall'Unione.
- 2 Salvo che la legge disponga diversamente l'Unione si avvale della procedura ristretta nei seguenti casi:
 - a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
 - b) in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
3. L'Unione si avvale di preferenza della procedura ristretta quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 26 - Il procedimento di gara - Norme generali

1. Compiuta la selezione secondo le modalità stabilite nel bando e formato l'elenco dei soggetti da invitare, il Servizio Competente ovvero il Servizio Contratti se istituito dirama gli inviti a presentare offerte tramite l'inoltro della lettera d'invito ai soggetti prequalificati.
2. La gara si svolge secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito ed eventuali suoi allegati che rappresentano, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA

Art. 27 – Commissioni di gara

1. Nelle procedure ad evidenza pubblica di norma la Commissione di gara è composta da tre membri: il Segretario o suo delegato anche con funzioni di verbalizzazione, Responsabile del Settore proponente titolare della procedura con funzione di Presidente, altro componente interno/esterno di comprovata esperienza in relazione all'oggetto, alla natura e al valore della gara.

2. La Commissione di cui al comma 1 può essere eventualmente integrata da uno o più esperti qualora ritenuti necessari ai fini della ponderazione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Non possono far parte della Commissione di gara coloro che:

- hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
- hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
- sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti.
- sussistono le cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c .

4. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.

5. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira per pervenire ad una decisione.

6. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno:

- a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) le ragioni dell'eventuale mancata aggiudicazione.

7. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il pubblico presente alla gara o il concorrente possono chiedere l'inserimento a verbale di

dichiarazione, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.

CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)

Art. 28 - Definizione

1. La procedura negoziata è la procedura di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, l'Unione consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.

2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 4 del presente regolamento, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall'impresa con cui si negozia il contratto ai sensi dell'art.89 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i..

Art. 29 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

1. Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, fatti salvi i casi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, l'Unione può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal D.Lgs.163/2006 in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. E' possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se si invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del D.Lgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro.

b) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

Art. 30- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. L'Unione può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all'Unione.
- d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'Unione ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- g) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
- h) per i servizi, qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
- i) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all'Unione, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo

perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

l) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie di cui all'articolo 28 del D.Lgs.163/2006.

Art. 31 - Procedura negoziata per Lavori Pubblici

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i., è comunque consentito il ricorso alla procedura negoziata, previo confronto concorrenziale salva la sussistenza di ragioni d'urgenza per lavori di importo complessivo non superiore a 100.00 IVA esclusa, ovvero, mediante affidamento diretto, per lavori di importo fino a 20.000 euro IVA esclusa.

Art. 32 - Tipi di procedura negoziata

1. Di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale al fine di coniugare i principi di concorrenza e "par condicio" con quelli di snellezza operativa e celerità.

2. Ai sensi dell'art. 57, comma 6 D.Lgs. 163/2006, gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, salva la sussistenza di ragioni d'urgenza ovvero in caso di lavori di importo inferiore o uguale a 20.000 IVA esclusa. .

3. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. L'Unione sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei contratti di tale importo.

Art. 33 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale lettera, telegramma e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.

2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno tre imprese, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.

3. Le imprese vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità e correttezza in precedenti rapporti con l'Unione sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.

4. Alle imprese invitate deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 34 - Modalità di svolgimento delle Procedure negoziate concorrenziali

1. Nel caso in cui sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate dal Responsabile del Settore proponente. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica, nel giorno, luogo ed ora indicati nella lettera di invito. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del settore proponente.

2. Gli appalti sono affidati all'impresa che ha formulato l'offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzati.

3. In casi particolari, opportunamente motivati dal Responsabile del settore proponente, la valutazione dell'offerta può essere fatta prescindendo dal prezzo. A tal fine il corrispettivo predeterminato è fisso e l'offerta viene sviluppata su elementi diversi dal prezzo preventivamente determinati nell'invito o nel bando di procedura negoziata.

4. Qualora per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa o nel caso di cui al precedente comma 3 il Responsabile del Settore proponente lo ritenga necessario, purché ciò sia stato indicato nell'invito o nel bando di cui all'articolo precedente, all'esame delle offerte può provvedere una commissione costituita e operante ai sensi dell'articolo 27.

5. La lettera di invito può prevedere la facoltà per l'Unione di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non è consentito fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

6. L'aggiudicazione definitiva è proclamata con determinazione del Responsabile del Settore proponente.

CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

Art. 35 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs.163/2006 – Principi generali

1. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al dlgs. 163/2006, si osservano le speciali norme di cui al presente titolo, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore.

2. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs.163/2006, avviene in generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si applicano inoltre le seguenti norme del D.Lgs. 163/2006:

- articolo 68 (specifiche tecniche),
- articolo 65 e s.m. ei.(avviso sui risultati della procedura di affidamento)
- articolo 225 (avvisi relativi ad appalti aggiudicati)

3. Per l'affidamento dei servizi culturali di cui agli artt.115 e 117 D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.(codice dei beni culturali) si osservano le forme prescritte in tali disposizioni, eventualmente integrate dalla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del D.Lgs.163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.

4. Per l'affidamento dei servizi sociali e assistenziali, si osservano le disposizioni di cui alla L.328/2000, al d.p.c.m. 30.3.2001 e alla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del D.Lgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.

5. Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 40 e, per quanto non previsto nello stesso, della normativa vigente in materia.

6. Qualora i servizi da affidare, seppure compresi nell'allegato II B al D.Lgs.163/2006, assumano concretamente natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica, vanno osservate le forme di affidamento previste dalla vigente disciplina in materia.

Art. 36 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 – Modalità di affidamento

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006 avviene inoltre nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

a) per importi fino ad Euro 20.000 è consentito l'affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione;

b) per importi superiori ad Euro 20.000 e fino ad Euro 100.000, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio e sul sito Internet comunale.

c) per importi superiori ad Euro 100.000 ed inferiori alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet dell'Ente e qualora non ancora realizzato sul sito internet di almeno uno dei tre Comuni aderenti all'Unione e, qualora obbligatoriamente previsto dalla normativa vigente, sui siti Internet istituzionali.

d) per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all'albo pretorio, sul sito Internet comunale, sui siti Internet nazionali, e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

2. Nei casi di cui alle lettere b, c, d del comma 1 del presente articolo, è consentito prevedere nell'avviso la facoltà per l'amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare.

3. In caso di importo inferiore alla soglia comunitaria, Il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a dieci giorni alla data dell'invio della lettera di invito.

4. In caso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invio della lettera di invito.

5. Il termine di presentazione delle offerte può essere adeguatamente aumentato in relazione alla complessità dell'appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali, ovvero all'eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti in loco.

Art. 37 – Contratto di sponsorizzazione.

1. Il presente articolo disciplina i contratti di sponsorizzazione e i contratti a questi assimilabili in cui è parte l'Unione dei Comuni del Rubicone ed un soggetto, detto sponsor, che hanno ad oggetto:

- lavori previsti nell'allegato I al D.Lgs.163/2006;
- servizi di cui all'allegato II al D.Lgs.163/2006;
- forniture di cui al D.Lgs.163/2006;

- gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del [*decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*](#).

I lavori, servizi e forniture di cui al presente comma devono essere acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione connesso ai servizi ricreativi, sportivi, culturali o ad altri servizi, può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata.

2. Il corrispettivo dovuto dallo sponsor all'Unione per la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti, può consistere nell'esecuzione di lavori e/o fornitura di beni e/o servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La procedura contrattuale può essere ad iniziativa di parte e/o scaturire dall'esigenza di assicurare idonea pubblicità ad iniziative dell'Ente. L'Unione dei Comuni del Rubicone in ogni caso impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

4. Ai contratti di sponsorizzazione si applicano i principi del Trattato comunitario e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, nonché le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

5. L'affidamento del contratto di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, qualora ciò sia compatibile in relazione all'oggetto del contratto di sponsorizzazione. Il contratto di sponsorizzazione può essere concluso in via diretta quando la proposta dello sponsor si caratterizzi per unicità o per originalità.

6. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività pubblica e privata e devono essere compatibili e consone con l'immagine dell'Unione. In ogni caso devono essere definiti i limiti di sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

Art. 38 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. L'Unione, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 e.s.m. e i., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.

2. Qualora sul territorio comunale siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.
3. Qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile prevedere nel relativo bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate ed attraverso l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con l'Unione, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
5. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni in campo sociale, approvato con deliberazione consiliare n. 4/2007.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.
7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

Art. 39 – Servizi socio sanitari ed educativi

1. Nelle gare relative a servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'Unione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l'accesso con riferimento alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali e precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, all'iscrizione nei registri previsti dalla legge, a particolari strutture organizzative dell'impresa e alla capacità progettuale ed innovativa.
2. Per garantire la continuità dei servizi socio-sanitari ed educativi, data la loro particolare natura, i contratti e/o i capitolati speciali possono prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.

CAPO VII - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA

Art. 40 - Contratti per l'esecuzione di spese in economia

1. Il presente capo disciplina l'esecuzione delle spese in economia per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori.

Art. 41 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. E' di norma consentito provvedere in economia nei limiti di un importo massimo di Euro 211.000,00 per servizi e forniture e nei limiti di un importo massimo di € 200.000,00 per lavori e servizi e/o forniture ad essi strumentali e complementari, in relazione ad ogni tipologia di spesa di cui ai successivi articoli 45,50 e 51.

2. Tale limite si intenderà automaticamente modificato in conseguenza di limiti diversi introdotti da successiva normativa in materia.

3. Nessun intervento di importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Capo.

SEZIONE 1 – FORNITURE E SERVIZI

Art. 42 - Ambito di applicazione

1. Nel limite di importo di cui al precedente articolo 44, comma 1, possono essere eseguite in economia le seguenti spese:

- A. acquisti di generi di cancelleria, valori bollati, carta, stampati, materiale per disegno e fotografie, stampa di progetti, tabulati, circolari, regolamenti e simili;
- B. acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- C. acquisto, manutenzione e riparazione di sistemi hardware, software e di trasmissione dati nonché acquisto di pezzi di ricambio ed accessori; noleggio, assistenza tecnica, informatica e telematica, spese per l'effettuazione di studi di fattibilità e/o progettazione di sistemi informatici/telematici e/o ingegneria software;
- D. acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi interni ed esterni, tendaggi, tappezzerie, moquettes e simili, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, attrezzature d'ufficio, sistemi antifurto, servizi per la custodia e sicurezza;
- E. provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici, per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; servizi di manutenzione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e acquisto e riparazione degli impianti semaforici;

- F. acquisti di vestiario per il personale dipendente;
- G. acquisto di attrezzature ed utensili occorrenti alle attività prestazionali gestite in amministrazione diretta;
- H. acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso ed altre attrezzature per il servizio della protezione civile e per gli adempimenti correlati all'applicazione del D. Lgs n. 626/1994 e s.m. e i.;
- I. abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche e spese di rilegatura;
- J. spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- K. prestazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di beni mobili ed immobili;
- L. acquisto materiale igienico sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
- M. trasporti, spedizioni, facchinaggi;
- N. locazione di locali a breve termine e noleggio di mobili ed attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami, manifestazioni e spettacoli culturali e/o istituzionali, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali dotazioni e/o attrezzature di funzionamento;
- O. spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- P. organizzazione ed allestimento di mostre, esposizioni, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico;
- Q. acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
- R. spese di rappresentanza e di ospitalità;
- S. forniture di attrezzature e materiali per realizzazione di impianti elettrici, elettromeccanici, di riscaldamento, di tele-comunicazione e di pubblica illuminazione e/o realizzazione dei medesimi impianti, forniture di forza motrice, acqua, telefonia fissa e mobile, trasmissione dati, acquisto fax ed apparati elettronici e relativi allacciamenti con i pubblici fornitori;
- T. spese per indagini geologiche, geognostiche, saggi e rilievi di varia natura, prove di carico; u) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o altre fonti di informazione ove ritenuto necessario ed altre inserzioni;
- U. spese per l'effettuazione di studi, indagini, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione delle attività istituzionali;
- V. servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di traduzione, di trascrizione, di sbobinatura, di inserimento dati, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, di esecuzione disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia, litografia;
- W. prestazioni e forniture afferenti l'esecuzione di riproduzioni di copie eliografiche digitali, a colori, plottaggi, per produzioni fotografiche e materiale fotografico;
- X. prestazioni occorrenti per il normale funzionamento degli uffici che per loro natura non possono essere acquisiti con le normali procedure di gara;
- Y. servizi di catering, mensa ristorazione cerimoniale;

- Z. espurghi, rimozioni di materiali tossico-nocivi speciali e relativi smaltimenti;
- AA. forniture e/o servizi finalizzati al contenimento e cura della popolazione felina e canina nel territorio comunale;
- BB. prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi dell'Ente;
- CC. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- DD. incarichi di tutela e patrocinio legale dell'Unione;
- EE. incarichi per aggiornamento numerazione civica interna ed esterna e rilevazioni statistiche;
- FF. servizi assicurativi e finanziari a tutela del patrimonio comunale e dell'espletamento delle funzioni e attività amministrative e dei servizi;
- GG. incarichi di progettazione in generale e servizi di architettura e ingegneria di cui all'all. II A – del D.Lgs 163/2006 – cat. 12.

2. Oltre ai suddetti casi il ricorso alle procedure in economia, sempre nel limite massimo di Euro 211.000,00, è ammesso nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

Art. 43 - Modalità di esecuzione

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 44 - Amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per i servizi per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore.

2. Gli interventi sono eseguiti con il personale dipendente dell'Unione o personale eventualmente assunto in via straordinaria impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso.

3. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Responsabile del Settore interessato alla spesa con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa.

Art. 45 - Affidamento ed esecuzione per cottimi

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per forniture e servizi per l'esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono la fornitura od il servizio, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capo.

2. Negli affidamenti ed esecuzioni per cottimi qualora la spesa sia superiore a 20.000,00 euro il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente articolo 48, previo confronto concorrenziale fra almeno cinque soggetti, ove esistenti, in possesso dei requisiti generali previsti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3. E' consentito procedere ad affidamento diretto tramite interpello di un solo soggetto nei seguenti casi:

- nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato;
- per l'acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze;
- quando la spesa non superi l'importo di Euro 20.000,00. In tal caso la scelta del soggetto con cui contrattare deve essere assunta nel rispetto del principio di rotazione ove siano presenti sul mercato più soggetti idonei e conosciuti.

4. La richiesta di offerta indirizzata ai soggetti consultati e/o il capitolato d'onori devono contenere quali elementi essenziali: l'elenco degli interventi; i prezzi unitari per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; garanzie per l'esecuzione del contratto; i tempi di consegna; le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva la stazione appaltante di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista o il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

5. Per gli affidamenti ed esecuzioni per cottimi di importo inferiore o uguale a euro 20.000,00 non sussiste obbligo di prevedere a carico del soggetto affidatario depositi cauzionali a garanzia della sottoscrizione e/o dell'esecuzione del contratto.

6. Il confronto concorrenziale avviene attraverso gara informale, da esperirsi mediante richiesta, anche inoltrata a mezzo fax, di preventivo offerta in busta chiusa entro un determinato termine; ove non sia esperibile la gara informale si procederà con indagine di mercato o interpello preliminare anche tramite posta informatica o fax o mediante l'utilizzo di internet.

7. La procedura amministrativa per l'affidamento delle spese a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i requisiti previsti per contrarre con la Pubblica amministrazione. Successivamente il Responsabile del procedimento procederà alla verifica dei documenti nei confronti del soggetto prescelto per l'affidamento.

8. L'aggiudicazione degli interventi in economia potrà essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso sia con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

9. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad annullare le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.

Art. 46 - Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere con il sistema in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli 45 e 46.

SEZIONE II: LAVORI

Art. 47 - Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all'importo di 200.000 Euro; per i lavori di manutenzione privi del carattere dell'imprevedibilità sono consentiti fino a 100.000 Euro.

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Art. 48 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 50, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:

- tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali,

purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;

Si individuano i seguenti ambiti di intervento:

BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.

OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

- Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati e per importi non superiori a 100.000 Euro, prescindendo entro tale importo dalla condizione di imprevedibilità.

- Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.

- Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara.

- Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:

scavi,

demolizioni,

prove penetrometriche,

sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,

realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,

stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.

- Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 49 - Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o lavoro eseguiti in appalto:

- lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 153 del D.P.R. 554/99;

- opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 17 e 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;

- lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputi necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 44, comma 3 lett. b), del D.P.R. 554/99; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

Art. 50 - Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

2. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 51 - Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata, nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 53. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

2. Quando l'importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000 Euro, l'affidamento avviene ai sensi dell'art. 125 comma 8 primo periodo del D.Lgs.163/2007, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Unione dei Comuni del Rubicone.

3. Ai sensi dell'art. 125, comma 8, secondo periodo del D.Lgs.163/2006, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Responsabile del Settore interessato può avvalersi dell'affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.

4. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando l'Organo Responsabile della procedura di gara ipotizzi l'anomalia, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

5. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di € 40.000,00 IVA esclusa il Responsabile del procedimento ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.

6. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 52 - Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Responsabile di Settore. Il verbale e la redazione di un'apposita perizia estimativa costituiscono i presupposti necessari per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 53 - Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 136, comma 5, del D.P.R. 554/99.

3. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile di Settore che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa e al Sindaco in vista dell'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 54 - Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 55 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP., con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal RUP. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 6 e 7, del presente Regolamento e degli altri strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 56 - Forma dei contratti per gli affidamenti di servizi, forniture e lavori in economia

1. Fermo quanto previsto dall'art.78 del presente Regolamento, i contratti per l'esecuzione degli interventi in economia sono stipulati in una delle seguenti forme:

- a) sottoscrizione da parte dell'esecutore della determinazione di affidamento, la quale dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto;
- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dall'esecutore ed accettata dall'Ente;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

2. Per i lavori il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99 e s.m. e i.: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto dell'Unione di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice denuncia. Per i lavori l'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Responsabile del procedimento di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

3. Per i servizi e le forniture, il Responsabile del procedimento di affidamento in economia in caso di presenza di convenzioni Consip attive per acquisti di medesimi beni e/o servizi alla data di avvio dei relativi procedimenti, deve dichiarare, ai sensi dell'art.26 co.3 bis L.488/1999 e s. m. e i. e dell'art.47 DPR 445/2000 e s. m. e i., la migliore convenienza in relazione al prezzo e/o qualità e/o quantità e/o tempistica dell'affidamento del servizio e/o fornitura a soggetto diverso rispetto al contraente Consip.

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

CAPO I - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI

Art. 57 - Alienazione di Beni Mobili

1. L'Unione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni di cui al titolo II del presente Regolamento a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.

2. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili.
3. Qualora non sussista un interesse economico in relazione ai beni da alienare, l'Unione procede alla donazione degli stessi ad enti o associazioni senza scopo di lucro ovvero provvede allo smaltimento secondo la normativa vigente in materia.
4. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature. Qualora non sussista un interesse economico, si applica quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
5. La cessione, se non è obbligatoria altra forma, può essere perfezionata con il verbale di consegna. Le eventuali spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri restano a carico del ricevente.

Art. 58 - Alienazione di Beni Mobili Pignorati

1. Per la vendita di beni mobili pignorati, conservati invenduti dalla competente esattoria comunale, l'amministrazione procede ai sensi delle disposizioni contenute al precedente art.60..

CAPO II ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

Art. 59 Acquisto di Beni Immobili

1. Gli immobili necessari alle finalità dell'Unione, accertata la convenienza del prezzo, possono essere oggetto di acquisto sul mercato immobiliare. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame.
2. La valutazione circa la congruità del prezzo deve essere effettuata tramite perizia di stima predisposta dall'Ufficio Tecnico di uno dei tre Comuni aderenti all'Unione da altro organismo pubblico specializzato.
3. All'acquisto di beni immobili si procede di norma mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell'oggetto del contratto non consenta l'espletamento di una procedura di gara.
4. In tutte le altre ipotesi occorre avviare idonee forme di selezione pubblica, tramite la pubblicazione di un avviso.
5. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.

6. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso l'Unione, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori; il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse e dell'esecuzione dell'opera, dell'eventuale risarcimento del danno in caso di inadempimento totale o parziale dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

CAPO III - LOCAZIONI

Art. 60 Locazioni da Terzi di Immobili

1. l'Unione può assumere in locazione immobili necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. La procedura è curata dal Settore proponente.
3. Di norma, considerata la specificità dell'oggetto del contratto in corrispondenza delle finalità da perseguire, il contratto di locazione deriva da procedura negoziata diretta salvo il caso in cui sussistano le condizioni per esperire gara ufficiosa preceduta, ove possibile, da indagine di mercato.
4. Il canone del bene da locare deve essere sottoposto ad un giudizio di congruità da parte del Responsabile del Procedimento che provvede alla successiva sottoscrizione del contratto.

TITOLO IV - LA SERIE NEGOZIALE

CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 61 Competenza alla stipula

1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile proponente di cui all'articolo 3, comma 1 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Responsabile che lo sostituisce così come individuato ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Il Responsabile del Settore proponente ha facoltà di apportare allo schema di contratto eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
2. il Responsabile del Settore di cui al comma 1 è Responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività necessarie.

3. I Responsabili di Settore devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con l'Unione, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con l'altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

Art. 62 Modalità di stipula

1. Le modalità di stipulazione dei contratti, da indicarsi nella determinazione a contrattare, sono le seguenti:

- forma pubblica amministrativa o atto pubblico notarile quando il contratto deriva da procedure aperte, ristrette o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto;

- scrittura privata quando il contratto deriva da procedure negoziate. In tal caso, qualora l'importo del contratto sia inferiore a Euro 50.000,00, la scrittura privata può assumere una delle seguenti forme:

- a) sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento la quale dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto;

- b) sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare;

- c) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dall'Unione;

- d) mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

2. Nelle scritture private di importo superiore a Euro 50.000,00, può procedersi all'autenticazione delle firme dei contraenti da parte del Segretario dell'Unione, qualora ciò sia stato indicato nel provvedimento di aggiudicazione.

3. E' altresì ammessa la stipulazione con firma digitale quando si verifichino le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

4. Competente alla rogazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa e all'autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario dell'Unione.

5. E' fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali a titolo esemplificativo, compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento, atti di donazione, atti costitutivi di società pubbliche.

6. In caso di assenza od impedimento del Segretario comunale alla rogazione dei contratti ed all'autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.

Art. 63 Adempimenti per la stipulazione dei contratti

1. La stipulazione dei contratti è curata dal Settore competente ovvero dal Servizio Contratti se istituito. A tal fine, dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e successivamente al completamento delle verifiche necessarie per l'aggiudicazione definitiva, Settore Competente ovvero il Servizio Contratti se istituito pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, cura la stesura effettiva del contratto allegando i documenti che il Responsabile del procedimento ritiene opportuno allegare e, in accordo con le parti contraenti e con il Segretario comunale, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.

3. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo casi di forza maggiore o fatti imprevedibili, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ed è in facoltà dell'Amministrazione provvedere all'aggiudicazione in favore del concorrente secondo in graduatoria anche per gare diverse da quelle di appalto per lavori pubblici.

4. In caso di mancata stipulazione per motivi ascrivibili alla controparte e non giustificabili, l'Unione si riserva la facoltà di escludere il soggetto dalle successive procedure di assegnazione contrattuale.

Art. 64 Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del contraente diverso dall'Unione, salvo che la legge o la determinazione a contrattare dispongano diversamente.

2. All'attività di rogito del Segretario Comunale si ricollega l'applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito) nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge e secondo le norme del presente regolamento.

4. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali, compete al Segretario.

5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la tesoreria dell'Ente salvo diversa disposizione in merito da parte del Settore Economico Finanziario.

6. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

Art. 65 Repertorio e custodia dei contratti

1. Presso il Servizio Segreteria è custodito il repertorio generale dei contratti dell'Unione in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti stipulati dall'Unione. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.
2. Non sono soggetti a repertoriazione le convenzioni e gli accordi di programma con altri Enti e in ogni caso gli atti non aventi natura di contratti ai sensi dell'art.1321 del codice civile, i cui originali sono conservati dal Servizio Segreteria o struttura organizzativa corrispondente.
3. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario dell'Ente che si avvale, a tal fine, del Servizio Segreteria. I contratti sono periodicamente rilegati in appositi fascicoli in ordine cronologico.

Art. 66 Originali e copia del contratto

1. Il contratto è predisposto di regola in un solo originale. Eventuali richieste di formazione di più originali sono assolte mediante rilascio di copia conforme all'originale. Quando il contratto è soggetto a registrazione si procede alla predisposizione di copia conforme all'originale da consegnare all'Ufficio del registro nei termini di legge.
2. Il Servizio Segreteria provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e dell'eventuale registrazione alla parte contraente ed al Settore competente alla gestione del contratto, nonché ad altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

Art. 67 - Registrazione del contratto

1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 e s.m. e i. nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata.
2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^a della tariffa allegata al D.P.R. n.131/1986 e s.m. e i. sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.
3. Il Servizio Segreteria cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all'atto della stipulazione degli stessi, nonché le eventuali registrazioni successive alla prima.

Art. 68 - Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali

1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata è inserita la clausola di revisione di cui all'art. 115 D.Lgs.163/2006, che deve essere operata sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio interessato.

2. Nei limiti stabiliti dalla L.62/2005 (legge comunitaria 2004), è possibile rinnovare i contratti stipulati per forniture di beni e servizi, per una sola volta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) indicare la facoltà del rinnovo nel bando di gara e nel contratto, e quantificare il relativo importo presunto nel valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 29 dlgs. 163/2006.
- b) accertare l'idoneità del contraente a soddisfare pienamente l'interesse pubblico specifico sotteso al contratto e dunque l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale;
- c) procedere ad una verifica di mercato che dimostri l'effettiva convenienza, la quale non consegue automaticamente al rinnovo alle medesime condizioni del contratto in scadenza;
- d) procedere alla negoziazione delle condizioni economiche del contratto al fine di conseguire economie o accertare la predetta convenienza;
- e) provvedere al rinnovo con provvedimento da adottarsi entro tre mesi dalla scadenza, ovvero comunicare al contraente entro lo stesso termine la decisione di non procedere alla rinnovazione .

3. In attesa dell'esito della nuova gara il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario.

CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 69 - Responsabilità della esecuzione del contratto

1. Il Responsabile sottoscrittore del contratto è responsabile della gestione dinamica dello stesso, della vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte con l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.

2. Possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell'espletamento delle attività contrattualmente pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

4. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto può esonerare l'appaltatore di lavori pubblici dalla costituzione della fideiussione a garanzia del saldo di cui all'art. 102 del D.P.R. 554/1999, qualora l'importo garantito, quantificato in applicazione dei criteri normativi di computo, risulti modesto e la costituzione della garanzia appaia un appesantimento non necessario e, in ogni caso, per i contratti il cui valore non superi € 20.000 per servizi e/o forniture ed € 40.000 per lavori.

Art. 70 - Consegna in pendenza di stipulazione

1. Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d'urgenza dei lavori.
2. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve provvedere al deposito della cauzione di cui all'art. 129, comma 1 del D.Lgs.163/2006. L'onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori.
3. Si può procedere alla consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per servizi e forniture, quando l'urgenza sia tale da non consentire l'attesa del tempo necessario per la stipula.
4. Il verbale di consegna anticipata unitamente a copia della polizza di cui all'articolo 129, comma 1 del D.Lgs.163/2006 devono essere immediatamente trasmessi al Servizio Contratti onde permettere il perfezionamento del contratto
5. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito né di eventuali stati di avanzamento qualora previsti, sino a che non sia intervenuta la stipulazione contrattuale.

Art. 71 - Contratti aggiuntivi

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall'art. 57, comma 5, lett.a) del D.Lgs 163/2006 e dall'art. 125, comma 10. lett.b) del D.Lgs 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.
2. Ai sensi del comma 3 dell'art.132 del D.Lgs.163/2006 non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro un importo non superiore al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. L'appaltatore è tenuto ad eseguire gli interventi e non ha diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di varianti in corso d'opera di cui all'art.132 del D.Lgs.163/2006, l'appaltatore ha l'obbligo di accettare un aumento od una diminuzione sull'ammontare quantitativo dell'intera prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del

corrispettivo relativo ai nuovi lavori. L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati anche oltre il quinto d'obbligo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

4. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale; l'eventuale esonero, richiesto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, deve essere motivato. Tale disposizione si applica anche nel caso previsto dall'art.84 comma 3 del presente regolamento qualora si provveda alla stipula di separato atto di proroga.

Art. 72 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'esecutore

1. Il contratto d'appalto e quello di forniture non possono essere ceduti, a pena di nullità.

2. Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell'esecuzione del contratto a giudizio dell'Amministrazione.

3. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Unione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 163/2006 e s.m. e i..

4. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 3 primo periodo, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m. e i..

5. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui sopra senza che sia intervenuta opposizione, i predetti atti producono, nei confronti dell'Unione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

6. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m. e i..

Art. 73 - Inadempimento contrattuale

1. Il Responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse dell'Unione.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Responsabile di cui al comma 1 ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come, a titolo esemplificativo, i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, comportano l'adozione da parte del Responsabile summenzionato di provvedimenti di diffida che, se reiterati, possono portare alla risoluzione del contratto.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il Responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
5. Oltre ad ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla normativa vigente, costituiscono cause di risoluzione del contratto:
 - il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
 - la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità dei mezzi necessari per l'esecuzione del contratto, evidente carenza di know how o di altro necessario;
 - il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
 - la fattispecie prevista dall'art.135 del D.Lgs.163/2006.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte dell'Unione della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto dell'Unione al risarcimento di ulteriori danni.

Art. 74 - Collaudo - Regolare esecuzione

1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati speciali d'appalto.
2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del Responsabile del Settore sostituire il certificato di collaudo con quello di

regolare esecuzione a meno che nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo non vi sia specifica previsione del collaudo oppure si renda necessario procedere al collaudo in relazione alla particolare complessità dell'opera o alle difficoltà esecutive emerse nel corso dell'intervento. Il certificato di regolare esecuzione è approvato con determinazione dirigenziale.

3. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal Responsabile del Settore che ha richiesto la fornitura. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, che ha la responsabilità della gestione della relativa controversia fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.

4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.

5. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo, il Responsabile della gestione del contratto provvede allo svincolo della cauzione, se prevista.

Art. 75 - Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.

2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all'importo contrattuale, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione.

3. L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Art. 76 - Controversie

1. La risoluzione delle controversie è rimessa ad arbitri solo nei casi in cui ciò sia espressamente previsto nel capitolato, nel disciplinare o nel contratto. In caso contrario deve intendersi esclusa la competenza arbitrale.

2. Qualora sia previsto il ricorso ad arbitri gli stessi sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

3. Fatta salva la disciplina normativa in materia di arbitrato in tema di lavori pubblici, per contratti di particolare importanza è possibile prevedere un collegio arbitrale composto da tre membri scelti, con esclusione del Presidente, per metà dall'Unione e per metà dalla contro-

parte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti e, in caso di mancato accordo, è nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì

4. Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra l'Unione e la controparte è quello di Forlì, salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da una legge, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 C.P.C.

TITOLO V - DIPOSIZIONI FINALI

Art. 77 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore a partire da quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.